



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 04-02-15

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA INERENTE LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PAESAGGIO E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- L.R. 13/2014

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PROF. GALANTE CLAUDIO	P	DODI FABIO	P
FABIANI CORRADO	P	BRONZINA CRISTINA	P
MOSCATELLI OTTAVIO	P	ROSI PIERANGELO	A
BALITRO ALESSANDRO	P	SCANNERINI MARCELLO	P
FIORINI NICHOLAS	P	PIETRONAVE SANDRA	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PROF. GALANTE CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA INERENTE LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PAESAGGIO E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO- L.R. 13/2014

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
PIAGGI ALBERTO



PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno.

Su richiesta del Consigliere Bronzina, il Segretario comunale fornisce chiarimenti sugli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che i Comuni di Brugnato, Calice al Cornoviglio, Sesta Godano, Rocchetta di Vara e Zignago, con la sottoscrizione del relativo atto costitutivo in data 6 dicembre 2014, hanno istituito l'Unione dei Comuni della Val di Vara;

VISTI:

- le disposizioni della parte III del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 148;
- la Legge regionale della Liguria 6 giugno 2014, n. 13 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014 ed in particolare:
 - l'Art. 9 (Funzioni delegate ai comuni) comma 1, ove sono specificate le funzioni in materia paesaggistica che sono subdelegate ai Comuni e che sono state mutate dalla disposizione già prevista nell'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 22/2009;
 - l'Art. 10 (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche) comma 1, nel quale viene disposto che *"Le funzioni delegate ai comuni a norma dell'articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione."*;
 - l'Art. 11 (Commissioni locali per il paesaggio), il quale prevede che i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia;
- l'art.4 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Vara, il quale stabilisce che *"L'Unione svolge funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.10 della L.R. n.13/2014"*;

PRESO ATTO:

- CHE l'art. 15, comma. 3 della L.R. 13/2014 prevede che i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 2

in forma associata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, primo periodo e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo;

- CHE quindi i Sindaci dei Comuni predetti hanno manifestato la loro volontà di trasferire all'Unione dei Comuni della Val di Vara le funzioni di cui all'art.9 c.1 L.R.n.13/14 in materia di paesaggio, istituendo anche la Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara, con l'approvazione, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione, di apposita convenzione con allegato regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, espresso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile potrà essere rilasciato dal Responsabile competente quando saranno definite le eventuali spese e la loro ripartizione tra i Comuni interessati;

CON VOTI nr. 9 favorevoli, nr. 0 contrari resi per alzata di mano, essendo nr. 9 i componenti presenti e nr. 9 i votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere Comunale;

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di trasferire** all'Unione dei Comuni della Val di Vara le funzioni di cui all'art.9 c.1 L.R.n.13/14 in materia paesaggistica, istituendo anche la Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara, con l'approvazione, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione, di apposita convenzione con allegato regolamento;
3. **Di approvare** quindi la convenzione per l'esercizio in forma associata delle suddette funzioni delegate in materia di paesaggio e per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara che, composta da n.12 articoli, si allega al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **Di approvare** inoltre l'unito "Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara" costituente allegato della suddetta convenzione e composto da n. 9 articoli;
5. **Di disporre** che, fino a quando non sarà approvato dagli organi della suddetta Unione il Regolamento Edilizio della stessa, il "Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio, dell'Unione dei Comuni della Val di Vara" sostituisce, ove necessario, le disposizioni in materia contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;
6. **Di trasmettere** il presente atto deliberativo alla Regione Liguria, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria per gli adempimenti di competenza.

Con separata votazione unanime favorevole, vista l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PROF. GALANTE CLAUDIO



Il Segretario Comunale
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12 FEB 2015 al 27 FEB 2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li 12 FEB 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA INERENTE LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PAESAGGIO E LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA - L.R.N.13/2014

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____

TRA

-, nato a -, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BRUGNATO** (codice fiscale:.....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO**(codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SESTA GODANO** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a -, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ZIGNAGO** (codice fiscale:.....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA** (codice fiscale:), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- CHE i suddetti Comuni hanno sottoscritto in data 6 dicembre 2014 l'atto costitutivo (rep. nr. ... del ...), con allegato statuto, dell'Unione dei Comuni della Val di Vara;
- CHE l'art.4 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Vara stabilisce che "L'Unione svolge funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.10 della L.R. n.13/2014";

VISTI:

- le disposizioni della parte III del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 148;
- la Legge regionale della Liguria 6 giugno 2014, n. 13 "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PAESAGGIO", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014 ed in particolare:

- l'Art. 9 (Funzioni delegate ai comuni) comma 1, ove sono specificate le funzioni in materia paesaggistica che sono subdelegate ai Comuni e che sono state mutuate dalla disposizione già prevista nell'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 22/2009;
- l'Art. 10 (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche) comma 1, nel quale viene disposto che *"Le funzioni delegate ai comuni a norma dell'articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione."*;
- l'Art. 11 (Commissioni locali per il paesaggio), il quale prevede che i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia;

PRESO ATTO:

- CHE l'art. 15, comma. 3 della L.R. 13/2014 prevede che i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 2 in forma associata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, primo periodo e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo;
- CHE quindi i Sindaci dei Comuni predetti hanno manifestato la loro volontà di trasferire all'Unione dei Comuni della Val di Vara le funzioni delegate dalla Regione in materia di paesaggio con l'art.9 c.1 L.R.n.13/14 e di istituire la Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara con l'approvazione di apposita convenzione, come previsto dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione;
- CHE i Comuni sottoscrittori della presente come sopra elencati hanno approvato, rispettivamente con le deliberazioni C.C. n. _____ del _____, C.C. n. _____ del _____, C.C. n. _____ del _____, C.C. n. _____ del _____ e C.C. n. _____ del _____, la presente convenzione;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presente convenzione si intende:

- per "Comuni" i Comuni di Brugnato, Calice al Cornoviglio, Sesta Godano, Rocchetta di Vara e Zignago;
- per "Convenzione" la presente convenzione;
- per "Sindaci" i Sindaci dei Comuni di Brugnato, Calice al Cornoviglio, Sesta Godano, Rocchetta di Vara e Zignago;

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni dichiarano di voler trasferire all'Unione, così come effettivamente fanno con la presente, le funzioni a loro delegate dalla Regione in materia paesaggistica dall'art.9 c.1 L.R.n.13/14.

2. I Comuni, in tale contesto, dichiarano inoltre di voler istituire, così come effettivamente fanno con la presente, la Commissione Locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni della Val di Vara per la gestione in forma associata, prevista dall'art. 10 della Legge Regionale n. 13/2014, e secondo l'allegato Regolamento, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, dei compiti definiti dall'art.148 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Art. 3 - MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Il dipendente nominato dall'Unione, con deliberazione della Giunta della stessa, quale Responsabile del Procedimento in materia Paesaggistica, provvederà alla gestione dei procedimenti in materia paesaggistica relativi alle funzioni delegate dall'art.9 c.1 L.R.n.13/14 in materia paesaggistica, come stabilito dal comma 2, lett. b) di detto articolo, per tutti i Comuni.

2. Lo svolgimento delle suddette funzioni in materia paesaggistica avverrà in orario d'ufficio.

3. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono presentate al protocollo dei Comuni sul cui territorio insiste l'intervento, che provvederanno all'inoltro al Responsabile del Procedimento in materia Paesaggistica, il quale, avvalendosi anche ove occorra del supporto del personale dei singoli Comuni, adotterà gli atti procedurali necessari per l'adozione dell'atto finale, compresa l'autorizzazione. Questo sarà invece rilasciato dai Responsabili tecnici dei singoli Comuni, che dovranno fornire ove necessario, la documentazione di supporto, al suddetto Responsabile del Procedimento in materia Paesaggistica.

Art. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese relative alle funzioni delegate di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 13/2014 graveranno sul bilancio dell'Unione in misura proporzionale alle autorizzazioni rilasciate per ogni singolo Comune.

2. Fino a quando non sarà approvato il bilancio dell'Unione, i comuni inseriscono a bilancio le somme eventualmente occorrenti, determinate a titolo presuntivo sulla base dei procedimenti conclusi nell'anno precedente.

3. Ove occorra specifico riparto delle spese tra i Comuni, esso verrà effettuato a consuntivo sulla base di relazione annuale del Responsabile del Procedimento in materia Paesaggistica, che tenga conto delle attività svolte per i singoli comuni nel periodo di riferimento.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata indeterminata come previsto dallo Statuto dell'Unione.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 6 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti stabiliscono che la soluzione di tutte le controversie inerenti la convenzione, che eventualmente sorgano tra i Comuni durante la durata della stessa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. In caso di mancato accordo la competenza alla risoluzione della controversia è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 7 - ESTENSIONE AD ALTRI COMUNI DELLA CONVENZIONE

1. L'eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni, dovrà essere approvata dagli organi dell'Unione secondo le forme e i procedimenti stabiliti nello Statuto.

2. In occasione dell'adesione di altri comuni, si potrà inoltre procedere alla rettifica di eventuali quote fisse generali di gestione della Commissione per il paesaggio in relazione alle incrementate esigenze gestionali.

ART. 8 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 10 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E SPESE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 con spese suddivise proporzionalmente tra i Comuni.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rimanda a:

- Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.,
- Legge Regionale 13/2014.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRUGNATO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SESTA GODANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZIGNAGO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI VARA

Approvato con delibera di C.C. n. ___ del _____

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito con convenzione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 13/14, in forma associata nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Val di Vara.

2. La Commissione è formata da cinque componenti, iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio. Non più di due membri possono appartenere alla medesima categoria professionale. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni aderenti, previa acquisizione e valutazione dei curricula e delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.

2. La Commissione dura in carica cinque anni.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi, relativi a spese documentate, saranno riconosciuti in forma forfettaria.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni operanti nel settore urbanistico-edilizio dei Comuni facenti parte dell'Unione.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione delle Giunte Comunali dei Comuni aderenti.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime i pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti individuati all'articolo 9, comma 1 della L.R. Liguria n. 13/2014.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione con gli enti e gli organi preposti alla tutela dei beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere motivato di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le funzioni di segretario possono essere esercitate da un dipendente comunale all'uopo individuato nella sede della Commissione.
3. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e può essere convocata presso qualsiasi comune dell'Unione.
4. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento in materia Paesaggistica. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica, dandone preventiva comunicazione agli uffici dei comuni interessati, che mettono a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche di competenza poste in discussione.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Trasmissione al Soprintendente

1. In via transitoria, in attesa dell'attribuzione all'Unione della funzione di pianificazione di edilizia privata e urbanistica, è il singolo Comune nel cui territorio insiste l'intervento in esame che, attraverso proprio personale, provvede a trasmettere la relazione tecnica illustrativa, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7.

2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.